



Comune di Proceno

Provincia di Viterbo

Decreto n.02 del 19 gennaio 2024

Decreto di nomina di P.O.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'art. 50, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- che l'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 disciplina funzioni e responsabilità della dirigenza;
- che l'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, dispone che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del decreto stesso, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- che l'art. 11 del CCNL sottoscritto il 31.03.1999, con il quale è stato disciplinato il nuovo ordinamento professionale per il comparto Regioni - Autonomie Locali, prevede che i comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 109 d.lgs. n. 267/00, applicano la disciplina degli artt. 8 e seguenti del CCNL medesimo esclusivamente ai dipendenti cui sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato;

Richiamato il C.C.N.L relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016 - 2018, stipulato in data 21.05.2018;

Dato atto che il nuovo CCNL stipulato in data 16 novembre 2022 è entrato in vigore, quanto al Titolo relativo alle posizioni organizzative, rinominate di elevata qualificazione, il 1° giorno del 5° mese successivo alla stipula ex art 13;

Dato atto, altresì che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3 del nuovo CCNL, "Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza";

Visto l'art. 23, comma 7, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, laddove viene previsto che "Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL";

Considerato che l'art. 19, comma 1, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 prevede che "Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL";

Considerato altresì che il comma 2 del citato art. 19 precisa che "Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali";

Rilevato che, come chiarito dal Consiglio di Stato (parere n. 3764 del 11.12.2013) - essendo quella recata dall'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, una normativa di carattere speciale - negli enti privi di dirigenza è possibile riconoscere la titolarità della posizione organizzativa anche nel caso in cui l'utilizzo del dipendente non raggiunga il 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

Dato atto che:

- fino al giorno 29.12.2023 la funzione di Responsabile dell'Area tecnica è stata ricoperta dall'Ing. Claudia Giulianelli, trasferitasi per vincita concorso ad altro Comune;
- dal 12.01.2024 la funzione di Responsabile dell'Area tecnica è svolta temporaneamente dal Sindaco,

Roberto Pinzi, giusto decreto di nomina n.01 del 12.01.2024;

Considerato che la ex dipendente del Comune di Proceno Ing. Claudia Giulianelli, appositamente richiesta, è stata autorizzata dal Comune di Acquapendente, attuale datore di lavoro, a prestare lavoro extra attività ordinaria per 12 ore settimanali presso il Comune di Proceno, ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 311/2004;

Atteso che in questo Comune nel settore tecnico è previsto l'unico posto di categoria D che si è reso quindi vacante e non vi sono altre categorie D nell'ambito dell'organico Comunale;

Accertato che la dipendente del Comune di Acquapendente, che dal 19.01.2024 presterà servizio ai sensi del predetto art.1 comma 557 legge 311/2004, attualmente è inquadrata in categoria C posizione economica C1;

Considerato che, pertanto, difetta la possibilità di conferire incarico ad altro dipendente di categoria D;

Che l'art 13 comma 2 lett. A del CCNL Funzioni locali 21/5/2018, dispone che nei comuni privi di categoria D, la posizione organizzativa può essere assegnata ai dipendenti di categoria C o B;

Che ai sensi dell'art. 14 comma 2 del CCNL Funzioni locali 21/05/2018, "Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D";

Rilevato quindi possibile conferire l'incarico alla suddetta unità di Categoria C proveniente dal Comune di Acquapendente per 12 ore settimanali fino al 30.04.2024, in quanto professionalmente idonea a svolgere il ruolo di posizione organizzativa avendo titoli ed esperienza per tale attribuzione;

Rilevato altresì che il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cassazione, Sezioni unite n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010 e n. 2836 del 2014);

Considerato che per quanto attiene al conferimento di tali posizioni organizzative, l'Amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro. Per la copertura dell'incarico, anche laddove la scelta sia confinabile nell'ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari, la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, né dalla compilazione di una graduatoria finale (Cass., Sez. Lavoro 2141/2017);

DECRETA

1. di attribuire in via straordinaria all'ing. Claudia Giulianelli, inquadrata nella categoria C posizione economica C1, la quale presta servizio per 12 ore settimanali ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004, dipendente di ruolo del Comune di Acquapendente, l'incarico nell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 13, comma 2 lett. a), del Ccnl Funzioni locali 21.05.2018, relativamente all'Area tecnica a decorrere dal 19.01.2024 fino al 30.04.2024;

2. che il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 18 del C.C.N.L. 21/05/2018, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'articolo 8 del CCNL del 14.9.2000;

3. di corrispondere alla stessa la retribuzione di posizione quantificata in euro 7.000,00 (settemila) annue rapportate alle 12 ore settimanali;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Dalla Sede Municipale, li 19.01.2024

IL SINDACO

F.to Roberto Pinzi